


CONSORZIO DI BONIFICA 11 - MESSINA

Mandatario senza rappresentanza del
Consorzio di Bonifica Sicilia Orientale

(D.P. Reg. Sic. n. 467 del 12.09.2017)

giusta Deliberazione Commissario Straordinario n. 8 del 30/10/2017



DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

N. 7

Oggetto: Criteri provvisori per il riparto della contribuzione nel comprensorio consortile – Determinazioni.

Data
23 MAR. 2021

L'anno duemilaventuno il giorno **VENTITRE** del mese di marzo, il Sig. Francesco Nicodemo, nominato con D.A. n. 107/GAB del 09/11/2018 e prorogato con D.A. n. 1/GAB del 02/01/2019, D.A. n. 29/GAB del 29/03/2019, D.A. n. 102 del 30/09/2019, D.A. 140/GAB del 31/12/2019 e ulteriore D.A 62/GAB del 3/7/2020 Commissario Straordinario del Consorzio di Bonifica 11 Messina, afferente al Consorzio di Bonifica Sicilia Orientale, assistito dal Direttore Generale del Consorzio, Dott. Giuseppe Barbagallo, nominato con Delibera n. 28 del 14.09.2020, che svolge anche le funzioni di segretario verbalizzante, in considerazione dei provvedimenti governativi emanati per contenere e contrastare i rischi sanitari della dichiarata pandemia derivante dalla diffusione del virus COVID 19 (in ultimo D.P.C.M. del 14/01/2021), ha adottato la seguente deliberazione, con l'ausilio degli strumenti telematici e con i poteri conferiti a norma di legge;

VISTO il R.D. 13 febbraio 1933 n. 215;

VISTA la L.R. 25 maggio 1995, n. 45;

VISTO l'art. 13 della legge regionale n. 5/2014 di istituzione del Consorzio di Bonifica della Sicilia Orientale con l'accorpamento dei Consorzi di Bonifica: 6 Enna, 7 Caltagirone, 8 Ragusa, 9 Catania, 10 Siracusa, 11 Messina e dei loro rispettivi comprensori;

VISTI i Decreti del Presidente della Regione Siciliana n. 467 del 12/09/2017 e n. 468 del 13/09/2017, adottati ai sensi del sopra citato art. 13, comma 3, della L.R. n. 5/2014;

VISTO lo Statuto del Consorzio di Bonifica della Sicilia Orientale, adottato con Deliberazione del Commissario Straordinario n. 1 del 16/10/2017;

VISTO il Regolamento del Consorzio di Bonifica della Sicilia Orientale, adottato con Deliberazione del Commissario Straordinario n. 2 del 16/10/2017;

VISTA la delibera Commissariale n. 8 del 30.10.2017, con cui nelle more del perfezionamento delle procedure necessarie a rendere operativo il neo-istituito Consorzio, si è proceduto ad istituire un "periodo transitorio", nel corso del quale i Consorzi di Bonifica accorpati continuano ad operare quali "mandatari senza rappresentanza", ex art. 1705 cod. civ., del Consorzio di nuova istituzione;

VISTA la delibera Commissariale n. 21 del 2/07/2020 con la quale, preso atto e in conformità alla Deliberazione della Giunta Regionale n. 275 del 25/06/2020, si è proceduto a prorogare fino alla conclusione delle procedure relative alla definitiva riforma dei Consorzi medesimi il "periodo

transitorio” istituito con Delibera n. 8 del 30/10/2017, a sua volta prorogato con Delibere 23 del 18.12.2018, n. 11 del 01/07/2019 e n. 47 del 19/12/2019;

VISTA la Determina n. 45 del 02/07/2020 di presa d’atto della suddetta Delibera n. 21/2020;

VISTA la delibera n. 28 del 14/9/2020 di nomina del Dott. Giuseppe Barbagallo a Direttore Generale;

CONSIDERATO che il Collegio dei Revisori dei Conti è decaduto ed è in attesa di essere ricostituito;

VISTI il R.D. n. 215/1933, l’art. 860 cod. civ. e l’art.10 della L.R. n.45/1995 che disciplinano il concorso dei proprietari degli immobili ricadenti nei comprensori consortili alle spese per la realizzazione, la manutenzione e l’esercizio delle opere di bonifica;

VISTO l’art. 20, c. 42, della L.r. n. 19 del 22/12/2005, che testualmente recita “*sino alla definizione dello strumento normativo concernente il riordino complessivo degli Enti di cui alla tabella A della L.r. n. 45/95, nelle more dell’approvazione dei Piani di classifica, i Consorzi di bonifica sono autorizzati ad emettere ruoli provvisori di contribuenza relativi alle spese di funzionamento non coperte dal contributo regionale, mediante ripartizione calcolata secondo indice pari all’unità, per tutti i consorziati. Approvati i piani di classifica, i Consorzi di Bonifica sono obbligati ad effettuare l’emissione di ruoli di contribuenza a conguaglio, relativamente agli anni interessati, facendo le dovute compensazioni in dare ed avere*”;

CONSIDERATO pertanto che i Consorzi di Bonifica hanno il potere di imporre contributi di natura tributaria ai proprietari degli immobili che ricadono nel comprensorio consortile e che traggono beneficio dalle attività dell’Ente, mediante redazione di un piano di classifica degli immobili consortili che consenta l’individuazione di tale beneficio sulla base di indici certi di beneficio conseguito o conseguibile, quantificazione dello stesso e determinazione dei criteri di riparto della contribuenza consortile, riscuotendo tali contributi con le norme ed i privilegi per l’imposta fondiaria;

CONSIDERATO che con D.A. n. 151 del 30/09/2009 è stato approvato il Piano di classifica per il riparto della contribuenza consortile da parte dell’Assessorato Regionale dell’Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea;

VISTO l’art. 1 del D.A. n. 1323 del 10/10/2012, con il quale si è stabilito che il Piano di classifica del Consorzio di Bonifica 11 Messina, “*sarà applicato nell’ambito del perimetro del Consorzio tenendo conto di apposite procedure di aggiornamento periodico, in funzione della dinamica dei prezzi dei prodotti agricoli e dei fattori produttivi, per le diverse colture agrarie*”;

CONSIDERATO che col suddetto D.A. n. 1323 del 10/10/2012 è stata dichiarata l’applicabilità del Piano previo deposito presso i competenti Ispettorati Provinciali, i Comuni compresi nel territorio e pubblicazione sulla G.U.R.S.;

CONSIDERATO pertanto che il Piano di classifica del Consorzio di Bonifica 11 Messina assume i caratteri di un modello non statico ma bensì dinamico sul quale calibrare gli effettivi indici da applicare in concreto, al fine di garantire l’equità contributiva e la capacità di riscossione dell’Ente;

VISTO che il Piano di classifica non è applicabile alla contribuenza se non è correttamente ed equamente calibrato;

CONSIDERATO che in fase di prima applicazione del Piano di Classifica sono emerse, da simulazioni aderenti ai parametri fissati dal suddetto Piano, evidenti manifeste criticità, con esposizione dei contribuenti a grave pregiudizio;

CONSIDERATO che le suddette problematiche sono state condivise dal competente Assessorato, che ha indetto specifici tavoli tecnici, non ultimo quello impartito con nota del 26/01/2017 n. 1487;

VISTO che, ad oggi, non si è provveduto neanche all'aggiornamento periodico alla cui effettuazione restano subordinate le possibilità di applicazione corretta del Piano di classifica;

VISTO altresì l'art.13 della L.R. n. 5 del 28/1/2014, il quale prevede che *“al fine di adeguare i servizi di bonifica e irrigazione alle attuali esigenze dell'agricoltura e di razionalizzare l'impiego delle risorse umane, strumentali e finanziarie del settore, sono ridefiniti gli ambiti territoriali di operatività dei Consorzi di bonifica, attraverso l'unificazione dei comprensori consortili sulla base della unitarietà e omogeneità idrografica e idraulica del territorio sia per la difesa del suolo sia per la gestione delle acque”*;

CONSIDERATO pertanto che, anche in considerazione del suddetto processo di riforma e di unificazione dei Consorzi di bonifica, è necessario che il Piano di classifica venga integralmente riformulato per essere adeguato alla ridefinizione dei comprensori consortili;

ATTESO che a tutt'oggi, pur a seguito dei lavori dei tavoli tecnici costituiti, le importanti criticità rappresentate, tali da rendere il Piano datato e non pienamente rispondente alla realtà del comprensorio interessato, appaiono di ardua e non rapida soluzione, rischiando di compromettere l'efficace operatività del Consorzio;

CONSIDERATO che in atto, per tutte le problematiche sopra riportate, il Piano di classifica approvato con D.A. n. 151 del 30/09/2009 non è applicabile senza arrecare pregiudizio ai contribuenti, infatti l'aliquota contributiva a carico dei consorziati determinata secondo i criteri di calcolo in esso previsti comporta un incremento dell'imposizione consortile che accentuerebbe criticità già oggi significative, quali l'insolvenza dei contribuenti con il rischio di contenziosi legali nei confronti dell'Ente;

VISTI pertanto i parametri applicativi utilizzati ad oggi dal Consorzio, a carattere provvisorio secondo quanto previsto dalla sopracitata L.r. n. 19 del 22/12/2005;

CONSIDERATO che l'aliquota contributiva ordinaria viene determinata in un importo fisso minimo, adeguato a quello previsto per l'iscrizione a ruolo, commisurato agli oneri consortili indipendentemente dall'ampiezza della superficie del terreno;

CONSIDERATO che l'aliquota contributiva irrigua viene determinata per gli impianti: “Piana Moio”, “Chiusa Abate”, “S. Paolo”, “Noemi”, “Zangale”, “Piano Olivo – Furnari” e “Castiglione di Sicilia”, situati nei territori dei Comuni di Francavilla di Sicilia, Moio Alcantara, Malvagna, Motta Camastra, e Castiglione di Sicilia, per complessivi Ha 436.18,56, in un importo fisso minimo per le superfici di terreno inferiori o uguali a mq. 800 ed un importo variabile in proporzione alla superficie irrigata per i terreni di estensione superiore ai mq. 800;

CONSIDERATO che l'aliquota contributiva irrigua viene determinata per l'impianto irriguo “Fascia Etna - Valle Alcantara”, situato nei territori dei Comuni di Francavilla di Sicilia (ME) e Castiglione di Sicilia (CT) ed esteso Ha 360.00,00 circa, secondo l'articolazione definita nello specifico regolamento irriguo approvato con deliberazione n. 19 del 14/07/2014, in: 1) Quota per spese fisse gestionali d'esercizio dell'impianto ; 2) Quota variabile a consumo per le effettive forniture irrigue erogate. La quota “spese fisse” è stabilita con importo unitario minimo invariabile per superfici di terreno inferiori o uguali a mq. 2400, mentre per i terreni di estensione superiore ai mq. 2400 è fissato un importo variabile in proporzione alla superficie servita. Per la quota “a consumo” si è individuato un costo a metro cubo rilevabile da apposita tessera hydropass fornita agli utenti;

CON il parere favorevole del Direttore Generale;

DELIBERA

DI APPROVARE i seguenti criteri provvisori per il riparto della contribuzione a carico delle proprietà ricadenti nel comprensorio del Consorzio di Bonifica 11 Messina che traggono beneficio diretto dall'attività del Consorzio:

- l'aliquota contributiva ordinaria viene determinata in un importo fisso minimo, adeguato a quello previsto per l'iscrizione a ruolo, commisurato agli oneri consortili indipendentemente dall'ampiezza della superficie del terreno;

- l'aliquota contributiva irrigua viene determinata per gli impianti: "Piana Moio", "Chiusa Abate", "S. Paolo", "Noemi", "Zangale", "Piano Olivo - Furnari" e "Castiglione di Sicilia", situati nei territori dei Comuni di Francavilla di Sicilia, Moio Alcantara, Malvagna, Motta Camastra, e Castiglione di Sicilia, per complessivi Ha 436.18,56, in un importo fisso minimo per le superfici di terreno inferiori o uguali a mq. 800 ed un importo variabile in proporzione alla superficie irrigata per i terreni di estensione superiore ai mq. 800;


- l'aliquota contributiva irrigua viene determinata per l'impianto irriguo "Fascia Etna - Valle Alcantara", situato nei territori dei Comuni di Francavilla di Sicilia (ME) e Castiglione di Sicilia (CT) ed esteso Ha 360.00,00 circa, secondo l'articolazione definita nello specifico regolamento irriguo approvato con deliberazione n. 19 del 14/07/2014, in: 1) Quota per spese fisse gestionali d'esercizio dell'impianto ; 2) Quota variabile a consumo per le effettive forniture irrigue erogate. La quota "spese fisse" è stabilita con importo unitario minimo invariabile per superfici di terreno inferiori o uguali a mq. 2400, mentre per i terreni di estensione superiore ai mq. 2400 è fissato un importo variabile in proporzione alla superficie servita. Per la quota "a consumo" si è individuato un costo a metro cubo rilevabile da apposita tessera hydropass fornita agli utenti;

DI DARE MANDATO ai competenti settori consortili di porre in essere tutto quanto sia necessario per la copertura delle spese inerenti i benefici idraulico-irrigui tramite la corretta applicazione delle modalità suddette e la perequazione delle quote di riparto;

DI TRASMETTERE la presente Deliberazione al competente Assessorato Regionale dell'Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea, Dipartimento Regionale Sviluppo Rurale e Territoriale, Servizio IV Infrastrutture Irrigazione ed Enti Vigilati.


IL DIRETTORE GENERALE

(Giuseppe Barbagallo)



IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

(Francesco Nicodemo)



ISTRUTTORIA - Pareri a rilevanza interna


Per quanto concerne la regolarità tecnica-amministrativa i responsabili dei servizi interessati esprimono parere:

FAVOREVOLE

Il Dirigente Area Amministrativa
Dott. Alessandro Marino



Il Dirigente Area Tecnica
Ing. Eugenio Pollicino



CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che la presente Delibera n. 7 del 23 MAR, 2021 è stata pubblicata all'Albo Consorziale dal 24 MAR, 2021 al _____

Messina, _____

La delibera è pubblicata sul sito istituzionale del consorzio www.consorziobonifica11me.it - sezione Albo Pretorio